

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE 1^ CIVILE - RG 167/2015

composta dai Sigg. Magistrati:

Dot		Presidente
Dott.ssa	a	Consigliere
Dot		Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile promossa in grado di appello da:

_____,
_____, rappresentato e difeso dall'Avv. _____, del Foro di Brescia, con
domicilio eletto presso lo studio _____ del Foro di Milano,
_____ procura a margine dell'atto di appello.

Appellante

contro

_____, rappresentata e difesa
dall'Avv. _____,
_____, giusta delega in calce alla comparsa di risposta in grado di appello.

Appellata

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.05.2015;

esaminate le domande svolte in primo grado da

ritenuta la necessità di istruire la causa quantomeno in relazione alla domanda di accertamento,
dichiarata inammissibile dal Tribunale di Milano con sentenza n. 7235/2014, unitamente a quella di
ripetizione di indebito;

considerato che tale domanda appare suscettibile di delibazione in via autonoma rispetto a quella di
condanna, essendo altresì sorretta da un interesse *ex art.* 100 c.p.c.;

considerato che l'omessa pronuncia da parte del primo giudice sul punto ha costituito motivo di
gravame;

ritenuto, pertanto, doversi ammettere CTU contabile

P.Q.M.

dispone farsi luogo a CTU;

nomina quale CTU il dott.

delega il Presidente relatore agli adempimenti connessi alla CTU, ivi compresa la formulazione del quesito nel contraddittorio dei procuratori delle parti;

fissa l'udienza del 30.06.2015 alle ore 12.45 avanti il Presidente relatore, Stanza n. 564;

Si comunichi alle parti ed al nominato CTU.

Milano, 9.6.2015

Il Presidente

